



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO - LEGGE 29 giugno 2017 n.72**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visti i presupposti di necessità e urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184 e precisamente:*

- *la necessità di tutelare i depositanti di Asset Banca S.p.A. in L.C.A. che si trovino nella impossibilità di utilizzare i loro fondi per pagamenti verso creditori istituzionali o professionali;*
- *l'urgenza di adottare disposizioni in riscontro a tali necessità;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.2 adottata nella seduta del 26 giugno 2017;*

*Visto l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:*

## **MISURE TEMPORANEE A TUTELA DEI DEPOSITANTI DI ASSET BANCA S.P.A. IN L.C.A.**

### **Art. 1**

*(Ambito di applicazione)*

1. Ai depositanti di Asset Banca S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa che dispongono di somme liquide di importo sufficiente, in relazione a depositi detenuti o affidamenti in essere presso la banca medesima e si trovano nell'oggettiva impossibilità di onorare i propri debiti verso la Pubblica Amministrazione Allargata o verso imprese finanziarie sammarinesi (rate mutuo/prestiti, canoni leasing, premi assicurativi ecc.), non disponendo di fonti di provvista alternative liquide e capienti, presso altri intermediari finanziari, sono applicati i benefici di cui all'articolo seguente.

### **Art. 2**

*(Moratoria sui debiti dei depositanti)*

1. I soggetti di cui al precedente articolo, hanno diritto, ai sensi del presente Decreto – Legge, ad una proroga della scadenza del loro debito nei confronti dei creditori “istituzionali” o “professionali” come definiti nell'articolo 1 senza applicazione di penali, clausole risolutive, interessi di mora, sovrattasse, interruzioni nell'utenza di pubblici servizi e forniture energetiche, o altre misure di natura o effetto sanzionatorio. I benefici non si applicano ai debiti scaduti antecedentemente al provvedimento di sospensione dei pagamenti.

**Art. 3***(Modalità di richiesta dei benefici)*

1. Ai fini di richiesta della moratoria, il depositante dovrà sottoscrivere e consegnare ai soggetti di cui all'articolo 1, l'autocertificazione redatta secondo il modello approvato con delibera del Coordinamento della Vigilanza. Ai fini sanzionatori trova applicazione quanto previsto al Titolo VI della Legge 5 ottobre 2011 n. 159.
2. Il soggetto destinatario dell'autocertificazione, di cui al precedente comma, potrà inviarne copia ai Commissari liquidatori della banca al fine di richiederne conferma, per la parte a loro conoscibile; i Commissari liquidatori, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 della Legge 17 novembre 2005 n.165, potranno confermare o negare al creditore richiedente l'esistenza presso la banca, alla data della procedura di liquidazione coatta amministrativa, di disponibilità liquide sufficienti al regolare pagamento del debito, tenuto conto anche delle eventuali autocertificazioni già pervenute in precedenza sul conto del depositante medesimo.
3. Anche per i creditori diversi da quelli individuati all'articolo 1, l'impossibilità di adempiere, autocertificata e verificata ai sensi dei precedenti commi, può essere validamente invocata quale "causa di forza maggiore" ad ogni effetto delle disposizioni vigenti e/o di contratto.

**Art. 4***(Efficacia temporale)*

1. Il presente Decreto – Legge ha efficacia fino al 29 settembre 2017.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 giugno 2017/1716 d.F.R*

I CAPITANI REGGENTI  
*Mimma Zavoli – Vanessa D'Ambrosio*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Guerrino Zanotti*

